ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM STATUTI GENERALI



Testo approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica *ad quinquennium experimenti gratia* il 17 febbraio 2020, Prot. N. 726/2019.

Proemio

L'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) ha sede in Via degli Aldobrandeschi, 190, Roma. È promosso dalla Congregazione dei Legionari di Cristo ed è stato canonicamente eretto dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 15 settembre 1993, con le Facoltà di Teologia e Filosofia¹.

Il 20 luglio 1998, San Giovanni Paolo II ha concesso il titolo di Pontificio².

Il 23 aprile 1999 la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha eretto inoltre l'Istituto Superiore di Scienze Religiose collegato alla Facoltà di Teologia con potere di conferire il grado accademico di Baccalaureato e Licenza in Scienze Religiose³.

Il 21 maggio 2001 la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha approvato ed eretto la Facoltà di Bioetica per conferire i gradi accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato⁴.

Il 3 settembre 2004 è stato concesso il decreto di erezione canonica definitiva⁵ all'APRA.

Oltre alle tre Facoltà, il Gran Cancelliere ha eretto l'Istituto di Bioetica e Diritti Umani (25 marzo 2010), l'Istituto Scienza e Fede (5 aprile 2010), l'Istituto di etica economica e sociale Fidelis (10 maggio 2010), l'Istituto di Studi Superiori sulla Donna (16 febbraio 2011), l'Istituto Sacerdos (20 maggio 2011). Questi Istituti non rilasciano titoli canonici.

Statuti Generali

Titolo I. Natura e finalità

Art. 1. Natura

- § 1. L'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è un'istituzione accademica di grado superiore per le scienze ecclesiastiche e quelle a loro connesse, promossa dalla Congregazione dei Legionari di Cristo e canonicamente eretta con Decreto dalla Congregazione dell'Educazione Cattolica⁶.
- § 2. L'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è abilitato a conferire i gradi accademici per l'autorità concessagli dalla Sede Apostolica, a norma della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e dei presenti Statuti⁷.
- § 3. L'Ateneo Pontificio si pone sotto la protezione della Vergine Maria, invocandola con il nome di Regina Apostolorum.

Art. 2. Personalità giuridica

§ 1. L'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, eretto con decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, gode di propria personalità canonica.

¹ Cfr. Congregazione per l'Educazione Cattolica, Decreto 1741/92/17, 15 settembre 1993.

² Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Prot. N. 444/97/6*, 20 luglio 1998.

³ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Prot. N. 527/99, 23 aprile 1999.

⁴ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Prot. N. 631/2000*, 21 maggio 2001.

⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Prot. N. 1741/92, 3 settembre 2004.

⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Decreto 1741/92/17*, 15 settembre 1993.

⁷ Cfr. Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*, art. 2,§1. La Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* sarà citata "VG" con il corrispondente articolo. Le *Norme Applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione Veritatis Gaudium* saranno citate "N.Appl.VG".

- § 2. L'Ateneo è retto dalle norme del diritto canonico comune, della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e delle sue Norme Applicative, degli Statuti propri dell'Ateneo e dei Regolamenti propri⁸.
- § 3. Quanto non stabilito espressamente negli Statuti e nei Regolamenti dell'Ateneo deve essere interpretato alla luce della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e delle sue Norme Applicative.
- § 4. Per quanto riguarda la gestione amministrativa, l'Ateneo è retto dalle norme del diritto canonico, da quelle civili dello Stato Italiano e dalle disposizioni proprie della Congregazione dei Legionari di Cristo.

Art. 3. Rapporti con la Congregazione dei Legionari di Cristo

- § 1. L'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, sin dal decreto di erezione, è legato alla Congregazione dei Legionari di Cristo che deve farsi garante per esso davanti alla Chiesa.
- § 2. Questo legame implica che:
 - 1.º la Congregazione dei Legionari di Cristo darà il sostegno necessario all'Ateneo affinché raggiunga i propri obiettivi;
 - 2.° il Direttore Generale della Congregazione dei Legionari di Cristo. È sostituito temporalmente dal Vicario Generale quando il Direttore Generale è impedito o quando la carica è vacante;
 - 3.° il Gran Cancelliere può delegare alcune facoltà accademiche e amministrative per rendere più agevole la relazione tra la Congregazione e l'Ateneo
 - 4.º le autorità devono essere religiosi Legionari di Cristo;
 - 5.º la maggior parte dei docenti stabili siano religiosi Legionari di Cristo;
 - 6.° i religiosi Legionari di Cristo, in quanto tali, saranno destinati a lavorare nell'Ateneo, o verranno sostituiti o destituiti, dal Direttore Generale della Congregazione con il consenso del suo Consiglio e avendo consultato il Rettore. Nel caso della destituzione, per procedere essa deve considerarsi necessaria per il bene dell'Ateneo⁹.

Art. 4. Finalità dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Le finalità che si prefigge l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum sono:

- § 1. Promuovere l'insegnamento delle scienze ecclesiastiche e la diffusione della cultura cristiana attraverso la ricerca e l'approfondimento della Rivelazione, autenticamente interpretata dal Magistero della Chiesa.
- § 2. Servire la Chiesa nella promozione dell'educazione integrale della persona e del dialogo con gli uomini del nostro tempo, per annunciare loro efficacemente il messaggio del Vangelo.
- § 3. Formare apostoli, leader cristiani chierici e laici al servizio della Chiesa per testimoniare il mistero di Cristo; creare, in piena comunione con il Magistero della Chiesa, correnti di pensiero che rispondano alle domande teoriche ed esistenziali dell'uomo e impregnino di spirito evangelico la società.

_

⁸ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 7,§2.

⁹ Cfr. Stat. Gen., art. 39,§2-3.

Art. 5 Principi e valori

I principi e i valori che ispirano e guidano l'Ateneo al compimento della sua missione sono quelli propri dell'umanesimo cristiano e definiscono la sua fisionomia istituzionale. Tali principi formano il quadro di riferimento delle sue attività e, in modo non esaustivo, si possono riassumere nei seguenti: la centralità della persona, per la sua dignità di creatura fatta ad immagine di Dio e redenta come figlio di Dio; la formazione integrale e personalizzata; l'armonia tra fede e ragione; la ricerca della verità e della sapienza; l'interculturalità; il dialogo con la cultura contemporanea; il senso ecclesiale e di missione; il miglioramento continuo.

Art. 6. Mezzi specifici

Per raggiungere le finalità sopra esposte, l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum si pone come mezzi principali:

- 1.º l'offerta di una formazione organica e qualificata nelle discipline ecclesiastiche e in quelle a loro connesse, fondata sui e ispirata ai principi dottrinali del Magistero della Chiesa, che conserva e trasmette autenticamente il Vangelo e il patrimonio della fede;
- 2.° lo sviluppo e la promozione della ricerca scientifica nelle scienze ecclesiastiche e in quelle ad esse connesse, favorendo l'interdisciplinarietà e il contatto assiduo tra docenti e studiosi delle diverse discipline dell'Ateneo e di altre università, con una speciale attenzione ai temi di maggiore rilievo per la missione della Chiesa nel mondo, così come ai principali temi di interesse per la società¹⁰;
- 3.º la promozione di attività che aiutino a far presente la Chiesa nel mondo della cultura ed ad approfondire, alla luce della Rivelazione, i problemi di maggior interesse per gli uomini del nostro tempo, attraverso pubblicazioni, congressi, incontri, conferenze ed altri eventi ed attività accademiche;
- 4.° la disponibilità al servizio della Chiesa universale e delle Chiese locali e la stretta comunione con la gerarchia ecclesiastica, nell'opera dell'evangelizzazione e della nuova evangelizzazione¹¹.

Titolo II Le strutture accademiche

Art. 7. Composizione dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

- § 1. L'Ateneo è composto principalmente dalle Facoltà ecclesiastiche erette dalla Santa Sede.
- § 2. All'interno dell'Ateneo esistono altre strutture accademiche che contribuiscono al compimento della missione propria¹² e all'opera di evangelizzazione.

Art. 8. Le Facoltà

§ 1. Le Facoltà sono strutture accademiche erette dalla Sede Apostolica. Esse approfondiscono e trattano sistematicamente un preciso ambito del sapere, secondo un metodo scientifico ad esso proprio¹³, e conferiscono i gradi accademici canonici per autorità della Santa Sede¹⁴.

¹¹ Cfr. VG, art. 3,§3.

¹⁰ Cfr. VG, art. 3,§1.

¹² Cfr. VG, art 56,§2.

¹³ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *La Cultura della Qualità. Guida per le facoltà ecclesiastiche*, LEV, 2011, p. 12. (Citato: CQ).

¹⁴ Cfr. VG, art. 6; cfr. N.Appl.VG, art. 35.

§ 2. Le Facoltà sono rette dai presenti Statuti e dagli Statuti particolari, approvati dall'autorità della Santa Sede.

Art. 9. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (ISSR), è un'Istituzione accademica ecclesiastica collegata alla Facoltà di Teologia ¹⁵, che ne assume la responsabilità accademica. È retto da questi Statuti e dagli statuti propri approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica ¹⁶. Esso offre un percorso di studi di primo e secondo ciclo, finalizzato a promuovere una formazione specifica nell'ambito delle scienze religiose, preparando figure professionali che possano inserirsi nelle realtà culturali della società contemporanea ¹⁷.

Art. 10. Gli altri Istituti

- § 1. L'Istituto è una struttura accademica eretta o soppressa con decreto del Gran Cancelliere che ne approva altresì gli Statuti. Esso viene eretto o soppresso su richiesta del Consiglio Direttivo dell'Ateneo. L'Istituto realizza attività di ricerca e di formazione offrendo conoscenze specialistiche e capacità professionali.
- § 2. Qualora un Istituto sviluppasse attività connesse strettamente alla disciplina propria di una Facoltà, è posto sotto l'autorità accademica della medesima Facoltà. Negli altri casi, l'Istituto è direttamente sottoposto all'autorità del Vicerettore Accademico.
- § 3. L'Istituto non conferisce titoli accademici per autorità della Santa Sede.

Art. 11. Altre strutture accademiche

Oltre alle Facoltà e agli Istituti, possono erigersi altre strutture accademiche per raggiungere fini differenti.

- § 1. Centri e Cattedre sono erette o soppresse del Gran Cancelliere, che ne approva altresì gli Statuti, su richiesta del Rettore con il consenso del Consiglio Direttivo dell'Ateneo. La loro natura e finalità sono definite negli Statuti propri di Centri e Cattedre e, in modo generale, nel Regolamento Generale dell'Ateneo.
- § 2. Dipartimenti di Facoltà, di ricerca o altri; Coordinamenti tra diverse strutture; Aree di specializzazione; altri tipi simili di strutture accademiche, sono erette o soppresse dal Rettore, con il consenso del Consiglio Direttivo. Il Rettore ne approva altresì gli Statuti o Regolamenti. La loro natura e finalità sono definite negli Statuti o Regolamenti propri e, in modo generale, nel Regolamento Generale dell'Ateneo.
- § 3. Le strutture accademiche di cui parla questo articolo possono essere inserite all'interno di una Facoltà o di un Istituto e dipendere dall'autorità accademica corrispondente o dipendere direttamente dal Vicerettore Accademico, secondo quanto dettagliato dai propri Statuti o Regolamenti.

Titolo III. La comunità accademica e il suo governo

Art. 12. La comunità accademica

Tutte le persone che fanno parte dell'Ateneo formano una comunità. Ciascuna di esse, secondo la propria condizione, è corresponsabile del bene comune e deve contribuire sollecitamente ai suoi fini

¹⁵ Cfr. *VG*, art. 65.

¹⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Prot. N. 527/99, 23 aprile 1999.

¹⁷ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, art. 2.

e obiettivi¹⁸. Il Rettore e tutte le autorità dell'Ateneo devono promuovere la collaborazione organica di tutti al bene comune, servendo la verità nella carità.

Art. 13. Il governo e le autorità

- § 1. Le autorità dell'Ateneo sono personali e collegiali¹⁹.
- § 2. Le autorità personali dell'Ateneo sono il Gran Cancelliere, il Rettore, i Vicerettori, i Decani e i Direttori degli Istituti che offrono titoli accademici per autorità della Santa Sede.
- § 3. Le autorità collegiali dell'Ateneo sono il Consiglio Direttivo, i Consigli di Facoltà e i Consigli degli Istituti.
- § 4. Gli Officiali dell'Ateneo sono: il Segretario Generale, l'Economo e il Prefetto della Biblioteca²⁰.
- § 5. L'Ateneo conta anche con organi collegiali che svolgono una funzione consultiva. I principali organi collegiali dell'Ateneo sono: il Senato Accademico, le Assemblee di Facoltà.

Art. 14. Il Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso l'Ateneo e l'Ateneo presso la Santa Sede²¹. A lui compete:

- 1.º dare gli orientamenti generali per promuovere il progresso scientifico, didattico, pastorale e organizzativo dell'Ateneo, procurando che la dottrina cattolica e l'identità ecclesiastica siano in esso autenticamente custodite e le norme della Sede Apostolica siano fedelmente osservate²²:
- 2.º essere il custode e l'interprete autentico degli Statuti Generali dell'Ateneo e delle strutture accademiche;
- 3.° favorire l'unione fra tutti i membri della comunità accademica²³;
- 4.° vigilare affinché le finalità proprie dell'Ateneo siano sempre rispettate;
- 5.° presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica le eventuali proposte di modifiche agli Statuti dell'Ateneo e delle Facoltà per la loro approvazione²⁴;
- 6.° presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica le eventuali proposte di modifiche agli Ordinamenti degli Studi per la loro approvazione²⁵.
- 7.° erigere o sopprimere gli Istituti la cui erezione non sia riservata alla Santa Sede, i Centri e le Cattedre dell'Ateneo, ed approvarne gli statuti;
- 8.° approvare il Regolamento Generale dell'Ateneo e i Regolamenti di Facoltà;
- 9.° presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la richiesta di conferma per il Rettore nominato²⁶:

¹⁹ Cfr. VG, art. 15.

¹⁸ Cfr. *VG*, art. 11,§2.

²⁰ Cfr. VG, art. 36,§2.

²¹ Cfr. *VG*, art. 12.

²² Cfr. *N.Appl.VG*, art. 9,1°.

²³ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 9,2°.

²⁴ Cfr. VG, art. 89,§2.

 $^{^{25}}$ Idem.

²⁶ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 9,3°.

- 10.° ricevere la professione di fede del Rettore nominato e confermato²⁷;
- 11.º richiedere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica l'approvazione e il rinnovo delle affiliazioni, aggregazioni ed incorporazioni di altre istituzioni accademiche;
- 12.º nominare i Vicerettori su proposta del Rettore e secondo le modalità prescritte dai presenti Statuti:
- 13.º nominare i Decani e i Direttori degli Istituti, su proposta del Rettore e secondo le modalità prescritte dai presenti Statuti;
- 14.º nominare il Cappellano e gli Officiali su proposta del Rettore, udito il Consiglio Direttivo;
- 15.º nominare i Direttori dei Centri e di Cattedre, personalmente o tramite il Rettore;
- 16.° concedere ai docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica, potendola ritirare per i motivi certi e gravi, seguendo le indicazioni delle N.Appl.VG 24 e quelle di questi Statuti all'art. 39²⁸;
- 17.° concedere, personalmente o tramite il Rettore, l'autorizzazione ad insegnare agli altri docenti²⁹:
- 18.° inviare ogni cinque anni una relazione alla Congregazione per l'Educazione Cattolica sull'andamento generale dell'Ateneo che includa il proprio parere³⁰;
- 19.° approvare il preventivo annuale e il bilancio economico annuo dell'Ateneo³¹;
- 20.° approvare in ultim'istanza le proposte relative agli atti di gestione amministrativa straordinaria, così come definiti ai sensi dell'art. 61,§2 dei presenti Statuti. Per il procedimento di approvazione si applicheranno le norme del diritto universale della Chiesa così come le norme amministrative della Congregazione dei Legionari di Cristo;
- 21.º presentare alla Santa Sede le proposte del Rettore per il conferimento del dottorato honoris causa, se queste hanno ottenuto il suo parere positivo.

Art. 15. Il Rettore

- § 1. Il Rettore dell'Ateneo gode della potestà ordinaria per governare l'Ateneo, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica. Egli svolge ordinariamente le mansioni di rappresentanza protocollare dell'Ateneo presso le autorità ecclesiastiche e civili, fatte salve le prerogative del Gran Cancelliere³².
- § 2. Il Rettore deve essere un religioso della Congregazione dei Legionari di Cristo e di preferenza appartenente al corpo docente dell'Ateneo. In via eccezionale può essere nominato un religioso della Congregazione dei Legionari di Cristo che non appartenga al corpo docente, ma che abbia una riconosciuta esperienza accademica di livello superiore.

²⁷ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 9,4°.

²⁸ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 9,5°.

²⁹ *Idem*.

³⁰ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 9,7°.

³¹ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 46.

³² Cfr. *N.Appl.VG*, art. 16,1°-2°.

- § 3. Per la nomina del Rettore, ogni Consiglio di Facoltà presenterà al proprio Decano una terna di candidati, scelti di regola tra i docenti stabili dell'Ateneo. I Decani porteranno queste proposte al Consiglio Direttivo dell'Ateneo che, dopo aver valutato le terne proposte, eleggerà una terna da presentare al Gran Cancelliere. Tenendo in considerazione la terna presentata, il Gran Cancelliere nominerà il Rettore e procederà a chiedere la conferma alla Congregazione per l'Educazione Cattolica³³.
- § 4. Il Rettore è nominato dal Gran Cancelliere per un periodo di tre anni. Al termine del triennio, il Gran Cancelliere, udito il Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può confermargli l'incarico per il periodo immediatamente successivo, chiedendo la consueta conferma alla Congregazione per l'Educazione Cattolica. In via eccezionale, il Gran Cancelliere, udito il Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può chiedere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica un ulteriore conferma per un terzo e ultimo triennio consecutivo.

§ 5. È competenza del Rettore:

- 1.º curare le relazioni dell'Ateneo con la Sede Apostolica, la Chiesa locale, la Congregazione dei Legionari di Cristo e le altre istituzioni accademiche e non accademiche;
- 2.° vigilare sull'unità dottrinale e promuovere l'eccellenza accademica, sia dell'insegnamento sia della ricerca:
- 3.º promuovere la valutazione delle attività e degli obiettivi dell'Ateneo affinché vi sia un continuo miglioramento della qualità accademica;
- 4.º proporre al Gran Cancelliere le nomine delle Autorità, degli Officiali, del Cappellano e dei docenti dell'Ateneo, secondo quanto stabilito da questi Statuti;
- 5.° informare il Gran Cancelliere sull'andamento accademico, disciplinare ed economico dell'Ateneo, secondo la periodicità stabilita, e presentargli tutti i progetti che ritenga necessari per il suo sviluppo³⁴;
- 6.° convocare e presiedere, seguendo quanto stabilito da questi Statuti, il Consiglio Direttivo, il Senato Accademico e la Commissione Amministrativa³⁵;
- 7.° erigere le strutture accademiche di cui si parla all'art. 11,§2, con il consenso del Consiglio Direttivo, e approvarne gli Statuti o Regolamenti.
- 8.° sorvegliare l'amministrazione economica³⁶, gli ambiti giuridici e lavorativi;
- 9.° approvare il Programma degli Studi delle Facoltà, degli Istituti e dei Centri con l'aiuto del Vicerettore Accademico;
- 10.º promuovere le relazioni con i benefattori dell'Ateneo;
- 11.º firmare le convenzioni dell'Ateneo con altre istituzioni di ambito accademico o scientifico;

³³ Cfr. *VG*, art. 18.

³⁴ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 16,5°.

³⁵ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 16,3°.

³⁶ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 16,4°.

- 12.° vigilare affinché siano inviati alla Congregazione per l'Educazione Cattolica i dati statistici annuali dell'Ateneo, nelle modalità definite dalla stessa Congregazione³⁷;
- 13.° presentare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale al Gran Cancelliere per averne l'approvazione³⁸.
- 14.° Presentare al Gran Cancelliere le proposte per il conferimento del Dottorato *honoris* causa.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo dell'Ateneo

- § 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale a carattere deliberativo e consultivo che assiste il Rettore nel governo dell'Ateneo. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Rettore che ne assume la presidenza almeno una volta al mese durante l'anno accademico e ogni qualvolta egli lo ritenesse opportuno.
- § 2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Rettore, dai Vicerettori, dai Decani delle Facoltà e dai Direttori degli Istituti che offrono titoli accademici per autorità della Santa Sede.
- § 3. Alle sedute partecipano l'Economo e il Segretario Generale. Quest'ultimo svolge le funzioni di segretario verbalizzante. La loro partecipazione non prevede il diritto al voto, però il Gran Cancelliere, se lo ritiene opportuno, può concedere anche a loro tale diritto.
- § 4. Il Consiglio Direttivo gode di voto deliberativo riguardo a:
 - 1.º l'istituzione o la soppressione di Facoltà e Istituti che, una volta convalidata dal Gran Cancelliere, deve essere sottoposta all'approvazione della Sede Apostolica;
 - 2.º l'affiliazione, l'aggregazione e l'incorporazione di istituzioni accademiche che, una volta convalidate dal Gran Cancelliere, devono essere sottoposte all'approvazione della Sede Apostolica;
 - 3.° l'istituzione e soppressione delle altre strutture accademiche;
 - 4.° le modifiche degli Statuti Generali dell'Ateneo e degli Statuti di tutte le altre strutture accademiche dell'Ateneo. Secondo quanto previsto dai presenti Statuti, saranno poi sottoposte all'approvazione del Gran Cancelliere o della Sede Apostolica;
 - 5.° le modifiche che riguardano la conformazione interna di ogni struttura accademica dell'Ateneo;
 - 6.° il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale che il Rettore deve presentare per approvazione al Gran Cancelliere;
 - 7.° l'approvazione o la modifica del Regolamento Generale dell'Ateneo e dei Regolamenti di tutte le altre strutture accademiche;
 - 8.° le determinazioni sulle cause disciplinari più gravi riguardanti i docenti, gli studenti e il personale non docente, a norma delle disposizioni di questi Statuti, degli Statuti di Facoltà e dei Regolamenti Generali;

³⁷ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 16,6°.

³⁸ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 46.

- 9.° la conferma degli accordi e delle convenzioni dell'Ateneo di carattere accademico con altre istituzioni universitarie;
- 10.° gli atti di straordinaria amministrazione, soprattutto quelli riguardanti l'alienazione di beni dell'Ateneo e di qualsiasi altra operazione che possa arrecare nocumento alla condizione patrimoniale dell'Ateneo, che devono comunque essere approvati in ultima istanza dal Gran Cancelliere.
- § 5. Il Consiglio Direttivo gode di voto consultivo per:
 - 1.º la proposta delle nomine delle Autorità, degli Officiali e del Cappellano;
 - 2.° la costituzione e la soppressione delle strutture non accademiche;
 - 3.º le proposte per la promozione dei docenti al grado di Aggregati e di Ordinari;
 - 4.° le proposte al Gran Cancelliere dei dottorati honoris causa.
- § 6. Per la nomina di un nuovo Rettore, è il Consiglio Direttivo che deve presentare al Gran Cancelliere una terna di candidati, scelti dopo aver valutato le terne proposte dai Consigli di Facoltà. A tal proposito, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicerettore Accademico o dal Decano della Facoltà di Teologia e si riunisce senza la presenza del Rettore.

Art. 17. Il Vicerettore Accademico

- § 1. Il Vicerettore Accademico deve essere un religioso della Congregazione dei Legionari di Cristo e di preferenza appartenente al corpo dei docenti stabili dell'Ateneo.
- § 2. Il Vicerettore Accademico assume temporalmente funzioni vicarie del Rettore nel caso sia vacante l'ufficio di Rettore in attesa della nuova nomina. Ugualmente, assume le funzioni del Rettore quando questi si assenta per un tempo prolungato. Inoltre, sostituisce il Rettore, su delega di quest'ultimo, in atti accademici pubblici o di rappresentanza.
- § 3. Oltre alle funzioni del paragrafo precedente, a lui compete:
 - 1.º Dirigere, in dipendenza dal Rettore, la vita accademica dell'Ateneo, ivi compreso l'operato dei Decani, dei Direttori di Istituti e Centri, dei responsabili delle altre strutture accademiche che non fanno parte di una Facoltà o Istituto³⁹ e anche del Prefetto della Biblioteca;
 - 2.° implementare i programmi di formazione permanente dei docenti, avendo ascoltato i Decani;
 - 3.º presentare al Rettore per la sua approvazione il Programma degli Studi delle Facoltà e delle altre strutture accademiche, proposti dai relativi Decani e Direttori, dopo averli validati;
 - 4.º controllare la qualità dei servizi didattici e formativi dell'Ateneo, orientando e promovendo le proposte per migliorare la qualità e l'eccellenza della ricerca e dell'insegnamento;
 - 5.° promuovere la coordinazione e la collaborazione tra le varie strutture accademiche dell'Ateneo;
 - 6.º promuovere la ricerca e le pubblicazioni dell'Ateneo;

³⁹ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 11,§3.

7.° altre competenze sono precisate nei Regolamenti.

Art. 18 Altri Vicerettori

- § 1. Il Gran Cancelliere, a proprio giudizio e a proposta del Rettore, udito il Consiglio Direttivo, può nominare, oltre al Vicerettore Accademico, dei Vicerettori che aiutino il Rettore a svolgere le sue funzioni o per compiti specifici.
- § 2. I Vicerettori devono essere religiosi Legionari di Cristo. Ai Vicerettori è solitamente affidata l'alta direzione dei dipartimenti dell'Ateneo, secondo gli incarichi definiti all'atto della nomina. A tali incarichi possono aggiungersi quelli che il Rettore delega loro in modo abituale o puntuale.
- § 3. I Vicerettori dipendono nel loro operato dal Rettore.

Art. 19. L'Economo⁴⁰

L'Economo dirige, in dipendenza dal Rettore, gli ambiti economici e amministrativi dell'Ateneo e gli è affidata la gestione del Dipartimento Economato. È nominato dal Gran Cancelliere secondo le modalità descritte nel Regolamento Generale.

Art. 20. Il Senato Accademico

- § 1. Il Senato Accademico è un organo consultivo che rappresenta l'intera comunità accademica. Alle sedute del Senato le Autorità ascoltano i rappresentanti della comunità accademica e le loro proposte. In esso si discutono questioni generali concernenti l'intera comunità, come ad esempio i cambi nella struttura accademica dell'Ateneo, la promozione della qualità, le iniziative avanzate dai membri della comunità circa lo sviluppo scientifico, didattico, organizzativo e pastorale.
- § 2. Il Senato è costituito dalle Autorità, dagli Officiali, dai Direttori di Istituti e Centri, dai rappresentanti dei docenti, degli studenti e del personale amministrativo e di servizio, eletti conformemente a quanto stabilito nel Regolamento Generale.
- § 3. Il Rettore convoca il Senato almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Senato, inoltre, deve riunirsi qualora un terzo dei membri ne faccia richiesta.

Art. 21. Commissione Amministrativa

- § 1. La Commissione Amministrativa è un organo tecnico consultivo che aiuta il Rettore e l'Economo a trattare le questioni di tipo amministrativo ed economico.
- § 2. È composta da: il Rettore, l'Economo, almeno tre membri nominati dal Gran Cancelliere su proposta del Rettore, per un triennio e con possibilità di essere rinominati. Alle riunioni assiste anche il Segretario Generale in qualità di membro verbalizzante.
- § 3. La Commissione dà il proprio parere:
 - 1.° sul il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale da proporre al Consiglio Direttivo e poi al Gran Cancelliere attraverso il Rettore;
 - 2.° sulle politiche riguardanti le tasse accademiche, sia relativamente alle rette annue sia circa le riduzioni delle tasse agli studenti che lo richiedono;
 - 3.° sulla gestione amministrativa ed economica;
 - 4.º sui piani di finanziamenti economici per le attività dell'Ateneo.

⁴⁰ Cfr. *VG*, artt. 36 e 58.

§ 4. La Commissione è convocata dal Rettore e si riunisce di norma una volta al semestre o qualora il Rettore lo ritenga necessario.

Art. 22. La Commissione per la promozione della qualità

- § 1. L'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, come istituzione ecclesiastica di educazione superiore, è sottoposto alla valutazione dell'Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche (AVEPRO)⁴¹.
- § 2. Per adempiere a quanto richiesto dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica⁴², l'Ateneo conta con la Commissione per la promozione della qualità. Essa è un organo che aiuta il Rettore nella promozione della cultura della qualità in tutti i dipartimenti e settori dell'Ateneo.
- § 3. La Commissione per la promozione della qualità è disciplinata da un apposito regolamento.

Art. 23. Il Decano di Facoltà

- § 1. Il Decano di Facoltà è l'autorità accademica che governa una Facoltà dell'Ateneo.
- § 2. Il Decano di Facoltà, scelto tra una terna di candidati presentata dal Rettore e dal Consiglio Direttivo, è nominato dal Gran Cancelliere, che deve richiedere anche la conferma della nomina alla Congregazione per l'Educazione Cattolica⁴³. I candidati devono avere esperienza di vita accademica e, di regola, siano appartenenti al quadro di professori stabili della Facoltà.
- § 3. Il Decano viene nominato per un periodo di tre anni, con la possibilità di essere confermato dal Gran Cancelliere per un secondo periodo. In via eccezionale, il Gran Cancelliere, udito il Rettore, il Consiglio Direttivo dell'Ateneo e il Consiglio di Facoltà, può confermarlo per un terzo ed ultimo triennio consecutivo.
- § 4. Le sue funzioni principali sono:
 - 1.° dirigere e promuovere l'attività accademica della propria Facoltà, in stretta comunione con il Vicerettore Accademico⁴⁴;
 - 2.º proporre al Rettore e al Consiglio Direttivo, attraverso il Vicerettore Accademico, i miglioramenti che, udito il Consiglio di Facoltà, ritenga necessari per il bene della stessa Facoltà⁴⁵:
 - 3.º proporre al Rettore, attraverso il Vicerettore Accademico, avendo sentito il parere del Consiglio di Facoltà, la cooptazione di nuovi docenti e la promozione dei docenti già in carica;
 - 4.º promuovere e coordinare il piano di ricerca, il Programma degli Studi e i diversi eventi accademici della Facoltà:
 - 5.º promuovere la continua formazione accademica e l'eccellenza dei docenti della Facoltà nel campo della ricerca e della docenza;

⁴⁴ Cfr. *N.Appl.VG*, art 17,1°.

⁴¹ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 1,§2.

⁴² Cfr. Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Lettere Circolari 3, 5, 7*, rispettivamente del 12/7/2005, 20/12/2007, 15/5/2009.

⁴³ Cfr. *VG*, art. 18.

⁴⁵ Cfr. *N.Appl.VG*, art 17,4°.

- 6.° convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Facoltà e le altre riunioni di sua competenza⁴⁶;
- 7.° approvare l'ammissione degli alunni, a norma degli Statuti e dell'Ordinamento degli Studi⁴⁷, e assicurare il buon funzionamento delle attività accademiche;
- 8.° valutare la convalidazione delle materie di studenti che hanno seguito studi in altre istituzioni;
- 9.º presentare al Vicerettore Accademico il Programma degli Studi annuali dei diversi cicli;
- 10.° firmare i documenti autentici dei titoli accademici di qualsiasi grado;
- 11.° curare la fedele osservanza degli Statuti e dei Regolamenti;
- 12.º informare il Rettore, attraverso il Vicerettore Accademico, circa l'attività e le proposte del Consiglio di Facoltà, dell'Assemblea dei docenti e degli studenti, osservando fedelmente quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti⁴⁸;
- 13° provvedere all'arricchimento della Biblioteca in accordo alle necessità della Facoltà;
- 14.º rappresentare la Facoltà all'interno e fuori dell'Ateneo;
- 15.° dare esecuzione a quanto è stabilito dalle Autorità superiori⁴⁹;

Art. 24. Il Direttore di un Istituto o Centro

- § 1. Il Direttore di un Istituto o di un Centro dirige, organizza e fa progredire l'attività, in accordo con il Consiglio dell'Istituto o Centro e in piena sintonia, a seconda dei casi, con il Decano o il Vicerettore Accademico. Il Direttore rappresenta istituzionalmente l'Istituto o Centro all'interno e all'esterno dell'Ateneo.
- § 2. Il Direttore di un Istituto o Centro, che può non essere Legionario di Cristo, è nominato dal Gran Cancelliere. I candidati devono avere esperienza di vita accademica e, di preferenza, siano appartenenti al quadro di professori stabili dell'Ateneo.
- § 3. Il Direttore è nominato per un periodo di tre anni, con la possibilità di essere confermato dal Gran Cancelliere per un secondo mandato, dopo una previa consulta al Rettore e al Consiglio Direttivo. In via eccezionale, il Gran Cancelliere, udito il Rettore e il Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può confermare la nomina per un terzo e ultimo triennio consecutivo.
- § 4. Il Direttore di un Istituto o Centro deve lavorare in dipendenza e collaborazione con il Decano o il Vicerettore Accademico, a seconda dei casi, per quanto riguarda i programmi di studio e l'attività accademica.
- § 5. Il Direttore è responsabile del buon funzionamento organizzativo, accademico e scientifico dell'Istituto o Centro. Deve lavorare in stretta comunicazione con le autorità dell'Ateneo nel rispetto delle competenze di ciascuno.

_

⁴⁶ Cfr. *N.Appl.VG*, art 17,2°.

⁴⁷ Cfr. *N.Appl.VG*, art 17,3°.

⁴⁸ Cfr. *N.Appl.VG*, art 17,4°.

⁴⁹ Cfr. *N.Appl.VG*, art 17,5°.

§ 6. Le funzioni dei Direttori degli Istituti rispecchiano quelle del Decano di Facoltà elencate nell'art. 23,§4, sempre e quando si applichino alla realtà dell'Istituto. Altre competenze sono specificate negli Statuti di ogni Istituto o Centro.

Art. 25. Il Consiglio di Facoltà

- § 1. Il Consiglio della Facoltà è un organo collegiale, formato da un minimo di due docenti stabili, che coadiuva il Decano nel governo e nell'organizzazione. I membri del Consiglio sono eletti dai docenti stabili per un periodo di tre anni con possibilità di rielezione.
- § 2. Il Decano deve udire il parere del Consiglio per:
 - 1.º presentare modifiche agli Statuti e Regolamenti della Facoltà, che dovranno essere sottoposti alle autorità superiori a norma degli Statuti dell'Ateneo;
 - 2.º cooptare nuovi docenti e la promozione dei docenti in carica a gradi superiori;
 - 3.° avviare le procedure stabilite riguardo le affiliazioni, le aggregazioni o le incorporazioni di altri Centri accademici alla Facoltà o per sospendere tali rapporti;
 - 4.° presentare al Rettore e al Consiglio Direttivo l'erezione di nuovi Istituti dipendenti della Facoltà o per chiedere la loro sospensione;
- §3. Il Consiglio di Facoltà, convocato dal Decano, elabora la terna di nomi da presentare al Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Rettore.
- § 4. Il Consiglio di Facoltà, convocato dal Vicerettore Accademico, elabora la terna di nomi da presentare al Rettore per la nomina di un nuovo Decano.
- § 5. Il Consiglio viene convocato in via ordinaria ogni due mesi. La validità delle sedute è stabilita dai Regolamenti corrispondenti.
- § 6. Il diritto di proporre questioni da discutere e da decidere in sede di Consiglio compete al Decano, alla maggioranza dei consiglieri e, tramite il Decano, al Rettore e al Gran Cancelliere.
- § 7. Il Decano può chiedere parere al Consiglio su tutto ciò che riguarda la vita accademica della Facoltà.

Art. 26. Assemblea della Facoltà

- § 1. L'Assemblea della Facoltà è un organo consultivo collegiale che assiste il Decano e il Consiglio di Facoltà con proposte e suggerimenti riguardanti la vita accademica della Facoltà, la ricerca, il Programma degli Studi, il profitto degli studenti, la pedagogia, il migliore servizio alla Chiesa e alla società, e altri temi che siano d'interesse comune.
- § 2. L'Assemblea è composta dai docenti della Facoltà (stabili e non stabili) e da un rappresentante degli studenti per ogni ciclo accademico, eletti all'inizio del corso accademico. Partecipa il Segretario della Facoltà, come verbalizzante.
- § 3. L'Assemblea si riunisce per lo meno due volte nel corso dell'anno accademico e ogni qualvolta il Decano o il Rettore lo ritengano opportuno, o quando una parte dei membri lo richieda, secondo quanto prescrivono i Regolamenti.

Titolo III. Docenti

Art. 27. I Docenti in generale

- § 1. I docenti dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum:
 - 1.° si devono distinguere per la ricchezza di dottrina, l'integrità, la cordiale adesione al Magistero della Chiesa, l'onestà di vita e per il senso di responsabilità e dedizione al dovere, così da poter contribuire efficacemente al raggiungimento del fine proprio dell'Ateneo⁵⁰;
 - 2.° devono essere titolari di un congruo dottorato o di altro titolo equipollente o di meriti scientifici del tutto singolari che permettano loro di espletare l'incarico⁵¹;
 - 3.° devono aver dimostrato con adeguata documentazione l'idoneità per la ricerca scientifica⁵²;
 - 4.º devono possedere sufficiente capacità didattica per l'insegnamento⁵³.
- § 2. I Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato⁵⁴.

Art. 28. Categorie di Docenti⁵⁵

- § 1. I docenti possono essere stabili e non stabili.
- § 2. Appartengono agli stabili gli Ordinari, gli Straordinari e gli Aggregati.
- § 3. Appartengono ai non stabili gli Invitati, gli Incaricati e gli Assistenti.
- § 4. Tutti i docenti, prima che sia loro conferita la nomina a stabili (docenti Aggregati), hanno bisogno del nulla osta della Santa Sede⁵⁶.

Art. 29. I Docenti Stabili

- § 1. Ogni Facoltà deve contare con un numero sufficiente di docenti stabili, secondo le caratteristiche specifiche della Facoltà e tenendo presente la debita assistenza agli studenti⁵⁷.
- § 2. L'impegno dei docenti stabili può essere totale o parziale.
- § 3. Tutti i docenti stabili, in proporzione al loro impegno di stabilità e di dedizione, devono assumere la responsabilità della ricerca e della didattica senza trascurare la partecipazione attiva alla vita della propria Facoltà, che può implicare pure l'assumere compiti di gestione.
- § 4. La promozione dei docenti agli ordini superiori, secondo quanto è stabilito nei presenti Statuti, avviene dopo un conveniente intervallo di tempo almeno di tre anni⁵⁸, in rapporto alla capacità di

⁵⁰ Cfr. VG, artt. 25,§1,1°; 26,§1.

⁵¹ Cfr. VG, art. 25,§1,2°.

⁵² Cfr. VG, art. 25,§1,3°.

⁵³ Cfr. VG, art. 25,§1,4°.

⁵⁴ Cfr. *VG*, art. 27,§1.

⁵⁵ Cfr. VG, art. 23.

⁵⁶ Cfr. VG, art. 27,§2.

⁵⁷ Cfr. VG, art. 22.

⁵⁸ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 22.

insegnamento, alle ricerche svolte, ai lavori scientifici pubblicati, alla collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca, e all'effettiva collaborazione con l'Ateneo e la Facoltà⁵⁹.

- § 5. I docenti stabili dell'Ateneo per insegnare in un'altra istituzione, ecclesiastica o civile, anche come invitati, devono ottenere il permesso scritto del Decano della Facoltà, previa consultazione del Rettore.
- § 6. Il Gran Cancelliere, su proposta del Rettore e del Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può assumere come docente stabile dell'Ateneo un docente di un'altra Facoltà ecclesiastica di grado equivalente. È però escluso in questi casi che il docente sia stabile in due Facoltà o Università differenti.
- § 7. Il Gran Cancelliere, sentito il parere del Rettore, del Vicerettore Accademico, del Decano e del Consiglio di Facoltà, può concedere un periodo sabbatico ai docenti stabili, affinché si dedichino esclusivamente alle attività di ricerca scientifica.

Art. 30. I Docenti Ordinari

- § 1. I docenti Ordinari sono quelli che a pieno e definitivo titolo sono stati assunti nella Facoltà ed in essa svolgono la loro principale attività accademica⁶⁰.
- § 2. Sono nominati dal Gran Cancelliere, preferibilmente fra i membri della congregazione dei Legionari di Cristo, su richiesta del Rettore, udito il Consiglio Direttivo, che invierà la proposta avanzata dal Decano, udito il Consiglio di Facoltà.

Art. 31. I Docenti Straordinari

- § 1. Dopo i docenti Ordinari, al secondo grado di docenti stabili, si trovano gli Straordinari
- § 2. I docenti Straordinari devono essere stati docenti Aggregati della Facoltà per almeno tre anni, dimostrando capacità di ricerca, capacità didattica nel proprio lavoro e un'assidua collaborazione nella vita accademica della Facoltà.
- § 3. Sono nominati dal Gran Cancelliere su richiesta del Rettore, che invierà la proposta avanzata dal Decano, udito il Consiglio di Facoltà.

Art. 32. I Docenti Aggregati

- § 1. Al terzo grado di docenti stabili, come ingresso in questa categoria, si trovano gli Aggregati.
- § 2. I docenti Aggregati devono avere un titolo di dottorato valido canonicamente o un titolo equivalente, aver dimostrato capacità didattiche e pubblicato lavori scientifici, oltre ad aver previamente collaborato in modo attivo nella vita di una Facoltà, di regola nell'Ateneo.
- § 3. Sono nominati dal Gran Cancelliere su richiesta del Rettore, che invierà la proposta avanzata dal Decano con il Consiglio di Facoltà, dopo aver udito il Consiglio Direttivo. Per la nomina di un docente Aggregato si richiede il nulla osta della Santa Sede.

Art. 33. I Docenti Invitati

- § 1. Sono docenti, stabili di altre Istituzioni accademiche, che offrono corsi in una Facoltà o Istituto⁶¹.
- § 2. Sono nominati dal Rettore dopo aver considerato la proposta dei Decani, o dei Direttori di Istituti e Centri, sentito il parere dei rispettivi Consigli.

_

⁵⁹ Cfr. *VG*, art. 28.

⁶⁰ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 18,§1.

⁶¹ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 18,§3.

Art. 34. I Docenti Incaricati

- § 1. Sono docenti che insegnano qualche corso in una Facoltà o Istituto. Essi non possono essere docenti stabili in un'altra Istituzione accademica, ecclesiastica o civile.
- § 2. Sono nominati dal Rettore, su petizione dei Decani o Direttori di Istituto, avendo udito il corrispettivo Consiglio.

Art. 35. I Docenti Assistenti

- § 1. I docenti Assistenti aiutano i docenti stabili con progetti accademici e di ricerca, con seminari o corsi, con gli esami, o con l'assistenza accademica personale agli studenti⁶².
- § 2. Devono essere in possesso almeno di un titolo di secondo ciclo, o un titolo equivalente, e possedere la dovuta competenza accademica e didattica.
- § 3. Sono nominati dal Rettore su proposta del Decano, udito il Consiglio di Facoltà.

Art. 36. I Docenti Emeriti

- § 1. Sono Emeriti quei docenti stabili che compiono il settantesimo anno di età e che hanno svolto un minimo di dieci anni di attività accademica nell'Ateneo. Il Gran Cancelliere, sentito il parere del Rettore e del Consiglio Direttivo, può concedere il titolo di docente Emerito anche a quei docenti stabili che, avendo interrotto la loro attività accademica prima del settantesimo anno di età, abbiano svolto un'attività accademica nella Facoltà per un periodo minino di quindici anni.
- § 2. I docenti Emeriti, per continuare a svolgere attività accademica di ricerca e di docenza nella Facoltà fino al settantacinquesimo anno di vita, devono ricevere l'approvazione del Rettore, udito il Consiglio Direttivo. Oltre questa età, si richiede l'approvazione del Gran Cancelliere.

Art. 37. Diritti e doveri dei Docenti

- § 1. I docenti dell'Ateneo godono della dovuta libertà accademica che aiuta ad un vero progresso nella conoscenza e nella comprensione della verità divina⁶³ e che, al tempo stesso, poggia sulla ferma adesione al Magistero della Chiesa come garanzia di verità⁶⁴.
- § 2. Tutti i docenti hanno diritto a una giusta retribuzione economica, pattuita mediante un contratto di lavoro congruo al servizio prestato. Per i docenti Legionari di Cristo in tale materia vige la normativa propria della Congregazione.
- § 3. Diritto e dovere precipuo di ciascun docente, specie nei gradi superiori, è l'assidua ricerca scientifica specialistica nel settore di propria competenza, per contribuire al progresso della scienza.
- § 4. I principali doveri dei docenti sono: la ricerca, l'insegnamento, l'attenzione accademica agli studenti, la partecipazione attiva alla vita accademica della Facoltà e ai compiti di gestione che possono essere richiesti, secondo quanto stabilito nei Regolamenti per i diversi gradi di docenza. Tali doveri sono adempiuti in modo diverso secondo l'inserimento dei docenti nella Facoltà.
- § 5. I docenti che insegnano materie concernenti la fede o la morale devono emettere la professione di fede davanti al Rettore, per manifestare la piena comunione con il Magistero della Chiesa⁶⁵.

⁶² Cfr. N.Appl.VG, art. 18,§4.

⁶³ Cfr. VG, art. 38,§1,1°.

⁶⁴ Cfr. *VG*, art. 38,§1,2°,b).

⁶⁵ Cfr. VG, art. 27,§1.

§ 6. Nessun docente può essere sanzionato se prima non è stato ascoltato e non ha avuto l'opportunità di difendersi davanti alle rispettive autorità accademiche ed ecclesiastiche⁶⁶.

Art. 38. Numero e distribuzione dei Docenti

- § 1. Il numero di professori in ogni Facoltà deve essere sufficiente per svolgere adeguatamente il programma dei vari cicli di studio e offrire la dovuta attenzione personalizzata agli studenti⁶⁷.
- § 2. Allo stesso modo, per poter assolvere al loro ufficio, i docenti non possono assumere altri incarichi incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento, secondo quanto è richiesto dagli Statuti e dai Regolamenti e a seconda della loro categoria e del loro grado.
- § 3. Ogni Facoltà determinerà nei propri Statuti il numero minimo di docenti stabili e le discipline di cui si deve incaricare un docente Ordinario.
- § 4. Non si può essere contemporaneamente docente stabile in due Facoltà, né ecclesiastiche né civili⁶⁸.

Art. 39. Cessazione e sospensione dei Docenti⁶⁹

- § 1. Un docente cessa il suo incarico per volontà propria, per motivi di età o di salute, perché arriva la scadenza fissata al momento della sua nomina, o perché l'autorità competente dell'Ateneo gli ritira il permesso o la missione canonica per insegnare.
- § 2. Per i docenti stabili appartenenti alla Congregazione dei Legionari di Cristo, cessa il loro incarico quando ricevono dal Gran Cancelliere una diversa responsabilità ministeriale o apostolica nella Congregazione, oppure quando sono trasferiti di comunità per giusta causa, cambiando domicilio.
- § 3. I professori stabili possono essere sospesi dal loro ufficio soltanto dal Gran Cancelliere, su proposta del Rettore e del Decano di Facoltà, sentiti il Consiglio Direttivo dell'Ateneo e il Consiglio di Facoltà.
- § 4. Il Gran Cancelliere può sospendere un docente stabile del suo incarico in caso di⁷⁰:
 - 1.º trasgressione dell'obbligo di seguire fedelmente la dottrina della Chiesa cattolica nell'insegnamento o nelle pubblicazioni;
 - 2.° grave scandalo di ordine morale;
 - 3.º disobbedienza grave alle autorità ecclesiastiche o a quelle dell'Ateneo;
 - 4.° infrazione grave ai doveri accademici o della disciplina ecclesiastica;
 - 5.° comportamenti non etici, tra essi si include il plagio.
- § 5. I docenti non stabili possono essere sospesi dal loro ufficio dal Rettore, su proposta del Decano, sentiti il Consiglio Direttivo e il Consiglio della Facoltà.
- § 6. Per le procedure di sospensione dall'ufficio si segue accuratamente quanto prescritto da *N.Appl.VG*, art. 24, e in conformità al Regolamento Generale dell'Ateneo.

.

⁶⁶ Cfr. N.Appl.VG, art. 24,§2.

⁶⁷ Cfr. *VG*, art. 22.

⁶⁸ Cfr. N.Appl.VG, art. 23,§2.

⁶⁹ Cfr. VG, art. 30.

⁷⁰ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 24,§1.

Titolo IV. Gli Studenti

Art. 40. Accesso agli studi

I percorsi formativi dell'Ateneo sono aperti a coloro che, forniti di regolare attestato, siano idonei, per la condotta morale e per precedenti studi compiuti, ad esservi iscritti⁷¹.

Art. 41. Categorie di studenti

Le categorie di studenti dell'Ateneo sono⁷²:

- 1.° Ordinari: sono coloro che avendo i necessari requisiti, intendono ottenere un titolo;
- 2.° Straordinari: sono coloro che frequentano alcuni corsi o seguono un determinato programma di studio senza tendere all'ottenimento di un grado o titolo;
- 3.º Uditori: sono coloro che si limitano all'ascolto di qualche corso o attività formativa.

Art. 42. Requisiti per l'ammissione

- § 1. Per essere ammessi e poter iscriversi all'Ateneo come studente ordinario è necessario:
 - 1.° aver completato gli studi previ ed essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi universitari civili del paese di provenienza⁷³;
 - 2.° rispondere ai requisiti stabiliti dagli Statuti e dall'Ordinamento degli Studi di ciascuna Facoltà o Istituto dell'Ateneo⁷⁴;
- § 2. Gli studi compiuti in altre Università, Istituti o istituzioni non ecclesiastiche, saranno valutati dall'autorità accademica competente.
- § 3. I casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe, che si trovano senza la documentazione propria, saranno seguiti secondo le linee guida emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica⁷⁵.

Art. 43. Iscrizione

Per iniziare, proseguire o completare gli studi, è richiesta la regolare iscrizione nel modo e nei tempi stabiliti dalla Segreteria Generale.

Art. 44. Requisiti per l'ottenimento del titolo

Per ottenere un grado o titolo lo studente deve essere iscritto in modo regolare al relativo percorso formativo e compiere con i requisiti richiesti dalle norme dell'Ateneo e dagli Ordinamenti degli Studi⁷⁶.

Art. 45. Diritti e doveri degli studenti

- § 1. Gli studenti hanno il diritto di:
 - 1.º eleggere i loro rappresentanti, a norma dei Regolamenti, per favorire il dialogo con le autorità e il perseguimento del bene della comunità accademica;

⁷² Cfr. *N.Appl.VG*, art. 27.

⁷¹ Cfr. *VG*, art. 31.

⁷³ Cfr. *VG*, art. 32,§1.

⁷⁴ Cfr. VG, art. 32,§2.

⁷⁵ Cfr. VG, art. 32,§3.

⁷⁶ Cfr. *VG*, art. 48.

- 2.º fruire dei servizi e delle strutture messe a disposizione dall'Ateneo.
- 3.º riunirsi in associazioni di varia natura, seguendo le norme presenti nel Regolamento Generale⁷⁷.
- § 2. Gli studenti sono tenuti a osservare la normativa interna dell'Ateneo⁷⁸. In caso di violazione dei doveri previsti, gli studenti potranno incorrere nelle sanzioni prescritte dai Regolamenti, salvo il diritto di fare ricorso.

Titolo V. Il personale amministrativo e di servizio

Art. 46. Il personale amministrativo e di servizio dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

- §1. Il personale amministrativo e di servizio è parte integrante della comunità universitaria dell'Ateneo e partecipa alla missione propria dell'Ateneo, sia nei benefici sia nella responsabilità di portarla a compimento. La collaborazione del personale amministrativo e di servizio è indispensabile per il raggiungimento del proprio fine istituzionale.
- §2. Per questo l'Ateneo offre al personale amministrativo e di servizio gli strumenti e la formazione necessari per adempiere tale missione, chiedendo nello stesso tempo l'impegno verso il miglioramento continuo dei servizi, in uno spirito di collaborazione e di iniziativa.
- §3. I diritti e i doveri del personale amministrativo e di servizio riguardanti i contratti di lavoro sono descritti negli stessi contratti, nei mansionari dei ruoli e nelle norme disciplinari. Per la stipulazione dei contratti si seguono le normative civili vigenti e le direttive della Congregazione dei Legionari di Cristo.

Titolo VI. Organizzazione generale degli studi

Art. 47. Finalità e metodo degli studi

- § 1. Gli studi nell'Ateneo sono orientati al conseguimento di una formazione completa e organica nella disciplina studiata e alla preparazione degli studenti allo svolgimento dei loro compiti futuri al servizio della Chiesa e della società, attraverso il raggiungimento di una solida sintesi personale, tenendo in considerazione gli orientamenti specifici della Sede Apostolica e il progredire delle scienze.
- § 2. Nella didattica si tenderà alla trasmissione delle conoscenze specifiche e dei contenuti di ragione e di fede affinché lo studente acquisisca le dovute competenze, in particolare quelle di un metodo scientifico di studio e di ricerca, personale ed interdisciplinare.

Art. 48. Programma degli Studi

- § 1. Osservando quanto prescrivono, i documenti della Santa Sede, gli Statuti generali e quelli particolari, gli Ordinamenti degli Studi, i Decani e i Direttori elaborano il Programma degli Studi per la struttura accademica corrispondente, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Rettore attraverso il Vicerettore Accademico.
- § 2. Ogni struttura accademica stabilisce nel proprio Ordinamento degli Studi quali discipline (principali ed ausiliarie) siano obbligatorie e quali invece siano libere o opzionali. Parimenti

⁷⁷ Cfr. VG, art. 34.

⁷⁸ Cfr. VG, art. 35.

l'Ordinamento degli Studi stabilisce le esercitazioni, i seminari, le prove e gli esami di ogni percorso formativo, assieme alla struttura interna del percorso formativo⁷⁹.

§ 3. Le discipline devono formare un corpo organico per favorire una solida e armonica formazione degli studenti e, nello stesso tempo, una feconda collaborazione dei docenti. Tale disposizione dovrà evidenziare con chiarezza la struttura logica esistente tra le singole materie e fornire una visione coerente dell'insieme⁸⁰.

Art. 49. Frequenza delle lezioni e partecipazione ai seminari

Per poter completare il programma degli studi, gli studenti sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni, partecipare ai seminari o alle esercitazioni richieste e a superare gli esami secondo quanto stabilito dagli Ordinamenti degli Studi⁸¹.

Art. 50. Valutazione del profitto

- § 1. Il profitto della preparazione e l'assimilazione delle discipline da parte degli studenti sono valutati di solito per mezzo di esami o prove equivalenti, secondo quanto determinato dagli Ordinamenti degli Studi di ogni struttura accademica.
- § 2. Al di fuori delle sessioni programmate di esami nessuno può sostenere le prove senza l'autorizzazione dell'autorità accademica competente, come stabilito nei Regolamenti.
- § 3. Per poter sostenere le diverse prove si richiede di: essere iscritto validamente; adempiere i requisiti amministrativi; aver frequentato le unità didattiche secondo quanto previsto dal rispettivo Ordinamento degli Studi; aver adempiuto alle richieste accademiche del docente.

Art. 51. Voti

- § 1. La valutazione degli esami e delle altre prove si esprime con i voti. Essa dichiara il livello di apprendimento e l'idoneità dello studente ad ottenere il grado accademico o titolo corrispondente, o anche ad essere promosso ai livelli superiori.
- § 2. Il Regolamento Generale determina il modo in cui si esprimono questi voti ed il criterio di valutazione⁸².

Art. 52. Lingue antiche e moderne

Gli Ordinamenti degli Studi stabiliscono le lingue antiche e moderne la cui conoscenza è necessaria per i relativi percorsi e titoli.

Titolo VII. I Gradi accademici

Art. 53. Gradi e altri titoli

- § 1. I gradi accademici che le Facoltà conferiscono per autorità della Santa Sede⁸³ sono:
 - 1.º Baccalaureatus: si conferisce al termine del primo ciclo istituzionale, dopo aver completato il programma accademico;
 - 2.º Licentia: suppone il primo ciclo o altro congruo grado accademico, conformemente a quanto stabiliscono gli statuti delle singole Facoltà;

⁸¹ Cfr. VG, art. 33.

⁷⁹ Cfr. *N.Appl.VG*, artt. 31, 32.

⁸⁰ Cfr. VG, art. 40,§2.

⁸² Cfr. N.Appl.VG, art. 34,§§1-2.

⁸³ Cfr. VG, art. 46 e N.Appl.VG, art. 35.

- 3.° *Doctoratus*: suppone il secondo ciclo o altro congruo grado accademico. Rende il candidato idoneo all'insegnamento in tutti i cicli.
- § 2. L'Ateneo può conferire altri titoli per propria autorità con il nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica e secondo gli Ordinamenti degli Studi approvati dalla stessa Congregazione⁸⁴ agli studenti che abbiano completato con successo i percorsi formativi.
- § 3. Per ottenere il grado accademico o il titolo corrispondente, gli studenti devono essere regolarmente iscritti, aver terminato il curricolo degli studi prescritto dall'Ordinamento degli Studi, aver superato i relativi esami ed eventuali altre modalità di prova⁸⁵.
- § 4. La Segreteria Generale può rilasciare l'attestato dei corsi frequentati e dei crediti ottenuti.
- § 5. Oltre ai programmi accademici orientati all'ottenimento di un titolo, l'Ateneo può organizzare altri tipi di percorsi formativi che non rilascino nessun titolo, bensì un attestato che certifichi lo svolgimento del programma.

Art. 54: Requisiti per ottenere il grado di Dottorato

Per conseguire il grado di Dottorato si richiede una dissertazione dottorale, che contribuisca effettivamente al progresso della scienza, sia stata elaborata sotto la guida di un docente, pubblicamente discussa, approvata collegialmente e pubblicata almeno nella sua parte principale⁸⁶.

I requisiti necessari per la preparazione, difesa e pubblicazione della dissertazione dottorale si trovano nelle norme particolari corrispondenti⁸⁷.

Art. 55. Dottorato honoris causa

- § 1. Il Dottorato *honoris causa* può essere conferito dall'Ateneo o dalle singole Facoltà a persone meritevoli per la loro eccellenza o per meriti nelle discipline che sono insegnate nelle varie Facoltà⁸⁸.
- § 2. Le proposte per il conferimento del Dottorato *honoris causa* sono avanzate dalle autorità accademiche al Rettore. Sarà lui che, ottenuto il parere del Consiglio Direttivo, provvederà a trasmettere le proposte al Gran Cancelliere, il quale, se le approva, richiederà il nulla osta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica⁸⁹.

Titolo VIII. La Biblioteca

Art. 56. Finalità della biblioteca

- § 1. La Biblioteca dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum ha la finalità di facilitare, stimolare e promuovere lo studio e la ricerca scientifica da parte di professori e studenti nelle diverse discipline⁹⁰.
- § 2. Per adempiere a tale finalità, l'Ateneo deve prestare la massima attenzione alla conservazione e al progressivo incremento della Biblioteca.

⁸⁶ Cfr. VG, art. 49.

⁸⁴ Cfr. VG, art. 52 e N.Appl.VG, art. 41.

⁸⁵ Cfr. VG, art. 48.

⁸⁷ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 36,§1.

⁸⁸ Cfr. VG, art. 51.

⁸⁹ Cfr. *N.A.ppl.VG*, art. 40.

⁹⁰ Cfr. *VG*, art. 53.

Art. 57. Il Prefetto della Biblioteca

- § 1. Il Prefetto della Biblioteca deve essere perito in materia ⁹¹ e, inoltre, in qualche disciplina ecclesiastica. Il Prefetto della Biblioteca è nominato dal Gran Cancelliere .
- § 2. Il Prefetto della Biblioteca, con l'aiuto di un Consiglio di Biblioteca nominato dal Rettore⁹², sarà responsabile del raggiungimento delle finalità descritte nell'articolo precedente.
- § 3. Le funzioni del Prefetto della Biblioteca sono descritte nel Regolamento Generale.

Titolo IX. La Segreteria Generale

Art. 58. Le funzioni della Segreteria Generale

Le funzioni principali della Segreteria Generale sono:

- § 1. custodire e conservare:
 - 1.º la documentazione accademica generale dell'Ateneo;
 - 2.º le iscrizioni, i voti degli esami e il conseguimento dei titoli degli studenti;
 - 3.° le nomine delle autorità e dei docenti;
 - 4. ° la documentazione relativa alle erezioni delle Facoltà, degli Istituti o Centri e delle convenzioni con altre istituzioni accademiche;
- § 2. Gestire l'amministrazione scolastica e supervisionare il processo di ammissione, immatricolazione, iscrizione, permanenza, avanzamento e laurea degli studenti;
- § 3. elaborare i documenti accademici ufficiali dell'Ateneo;
- § 4. comunicare tempestivamente alla comunità accademica le questioni d'interesse comune;
- § 5. effettuare statistiche annuali sull'andamento accademico dell'Ateneo;
- § 6. fornire le adeguate prestazioni dei servizi accademici alla comunità studentesca;
- § 7. altre funzioni sono determinate nel Regolamento Generale.

Art. 59. Il Segretario Generale

- § 1. Il Segretario Generale è il responsabile della Segreteria Generale. È nominato dal Gran Cancelliere su proposta del Rettore, udito il Consiglio Direttivo. Deve essere persona fidata, competente e avere familiarità con le questioni accademiche ed universitarie. La modalità di nomina e la durata della carica sono dettagliate nel Regolamento Generale.
- § 2. Spetta al Segretario Generale:
 - 1.º dirigere la Segreteria Generale in modo tale che si compiano gli obiettivi enumerati nell'articolo precedente;
 - 2.º essere fiduciario degli atti e degli accordi degli organismi collegiali dell'Ateneo;
 - 3.° supervisionare l'amministrazione dei corsi di laurea degli studenti e certificare l'ottenimento dei titoli accademici.

-

⁹¹ Cfr. VG, art. 55.

⁹² Cfr. *ivi*.

Titolo X. Gestione amministrativa ed economica

Art. 60. Normativa

L'attività amministrativa ed economica, ordinaria e straordinaria, è gestita secondo le normative proprie dell'Ateneo, le disposizioni della Congregazione dei Legionari di Cristo e quelle della legge civile vigente.

Art. 61. Gestione amministrativa ordinaria e straordinaria

- § 1. L'Ateneo fa proprie le definizioni di amministrazione ordinaria e straordinaria presenti nei regolamenti amministrativi della Congregazione dei Legionari di Cristo.
- § 2. Per gestione amministrativa ordinaria s'intendono gli atti che gli amministratori possono realizzare secondo il bilancio preventivo approvato e quelli che, in questa materia, rientrano tra le competenze del Rettore e delle Autorità.
- § 3. Per gestione amministrativa straordinaria s'intendono gli atti che eccedono l'amministrazione ordinaria e per i quali è necessario il consenso del Consiglio Direttivo e l'approvazione del Gran Cancelliere.

Titolo XI. Norme conclusive

Art. 62. Approvazione degli Statuti e delle eventuali modifiche

- § 1. Gli Statuti, e le eventuali modifiche, devono essere approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica⁹³.
- § 2. Solo la Congregazione per l'Educazione Cattolica può dispensare dall'osservanza di qualche articolo degli Statuti⁹⁴.
- § 3. Le proposte di modifica degli Statuti, con il consenso del Consiglio Direttivo, sono inviate dal Rettore al Gran Cancelliere che presenterà quanto ritenga opportuno all'approvazione della Santa Sede.

Art. 63. Norme transitorie

L'approvazione della nuova versione degli Statuti: non modifica le nomine vigenti delle autorità e delle altre cariche stipulate dagli stessi Statuti; non modifica il calcolo dei periodi delle stesse nomine; non intacca le categorie o l'anzianità delle nomine dei docenti.

_

⁹³ Cfr. VG, artt. 7, 89,§2.

⁹⁴ Cfr. VG, art. 93,§2.

Indice

Proemio	2
Statuti Generali	2
Titolo I. Natura e finalità	2
Art. 1. Natura	2
Art. 2. Personalità giuridica	2
Art. 3. Rapporti con la Congregazione dei Legionari di Cristo	3
Art. 4. Finalità dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum	3
Art. 5 Principi e valori	4
Art. 6. Mezzi specifici	4
Titolo II Le strutture accademiche	4
Art. 7. Composizione dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum	4
Art. 8. Le Facoltà	4
Art. 9. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose	5
Art. 10. Gli altri Istituti	5
Art. 11. Altre strutture accademiche	5
Titolo III. La comunità accademica e il suo governo	5
Art. 12. La comunità accademica	5
Art. 13. Il governo e le autorità	6
Art. 14. Il Gran Cancelliere	6
Art. 15. Il Rettore	7
Art. 16. Il Consiglio Direttivo dell'Ateneo	9
Art. 17. Il Vicerettore Accademico	10
Art. 18 Altri Vicerettori	11
Art. 19. L'Economo	11
Art. 20. Il Senato Accademico	11
Art. 21. Commissione Amministrativa	11
Art. 22. La Commissione per la promozione della qualità	12
Art. 23. Il Decano di Facoltà	12
Art. 24. Il Direttore di un Istituto o Centro	13
Art. 25. Il Consiglio di Facoltà	14
Art. 26. Assemblea della Facoltà	14
Titolo III. Docenti	15
Art. 27. I Docenti in generale	15
Art. 28. Categorie di Docenti	15
Art. 29. I Docenti Stabili	15
Art. 30. I Docenti Ordinari	16
Art. 31. I Docenti Straordinari	16
Art. 32. I Docenti Aggregati	16
Art. 33. I Docenti Invitati	16
Art. 34. I Docenti Incaricati	17
Art. 35. I Docenti Assistenti	17

Art. 36. I Docenti Emeriti	17
Art. 37. Diritti e doveri dei Docenti	17
Art. 38. Numero e distribuzione dei Docenti	18
Art. 39. Cessazione e sospensione dei Docenti	18
Titolo IV. Gli Studenti	19
Art. 40. Accesso agli studi	19
Art. 41. Categorie di studenti	19
Art. 42. Requisiti per l'ammissione	19
Art. 43. Iscrizione	19
Art. 44. Requisiti per l'ottenimento del titolo	19
Art. 45. Diritti e doveri degli studenti	19
Titolo V. Il personale amministrativo e di servizio	20
Art. 46. Il personale amministrativo e di servizio dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum	20
Titolo VI. Organizzazione generale degli studi	20
Art. 47. Finalità e metodo degli studi	20
Art. 48. Programma degli Studi	20
Art. 49. Frequenza delle lezioni e partecipazione ai seminari	21
Art. 50. Valutazione del profitto	21
Art. 51. Voti	21
Art. 52. Lingue antiche e moderne	21
Titolo VII. I Gradi accademici	21
Art. 53. Gradi e altri titoli	21
Art. 54: Requisiti per ottenere il grado di Dottorato	22
Art. 55. Dottorato honoris causa	22
Titolo VIII. La Biblioteca	22
Art. 56. Finalità della biblioteca	22
Art. 57. Il Prefetto della Biblioteca	23
Titolo IX. La Segreteria Generale	23
Art. 58. Le funzioni della Segreteria Generale	23
Art. 59. Il Segretario Generale	23
Titolo X. Gestione amministrativa ed economica	24
Art. 60. Normativa	24
Art. 61. Gestione amministrativa ordinaria e straordinaria	24
Titolo XI. Norme conclusive	24
Art. 62. Approvazione degli Statuti e delle eventuali modifiche	24
Art 63 Norme transitorie	24